



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

Dello Sguardo. Tit. 8.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742



DELLO SGUARDIO, TITOLO OTTAVO.

La forma di tenere lo Sguardo.



Certo, che gli animi de' nostri Fratelli auiluppati in lunghe liti, non s'isuiassero dall'ufficio della loro professione; trouarono i nostri Maggiori vn certo breue, & ispedito modo di giudicio, il quale chiamarono lo Sguardo; ed è in tal modo: Pigliansi otto Fratelli, vno per Lingua, a' quali s'aggiunge il nono di qual si voglia Lingua indifferentemente, e questo è chiamato il Capo, o sia Presidente dello Sguardo, il quale è assegnato dal Maestro, o vero dal Maresciale, quando i Fratelli sono della sua giurisdittione; gli altri otto sono nominati da' Bagliui, e publicati dal Mastro Scudiero, in modo però, che i Bagliui non nominino alcuno delle Lingue, delle quali faranno i Litiganti, fuor che quelli, ne' quali le Parti consentiranno. Da questo Sguardo, si va al Rinforzo dello Sguardo, come se si dicesse, a più forte Sguardo; raddoppiandosi il numero de' Fratelli, in modo, che v'interuenghino due d'ogni Lingua; e da questo si viene al Rinforzo del Rinforzo, cioè dal forte, al più forte: in maniera, che v'entri- no tre Fratelli d'ogni Lingua; restando il medesimo Capo, e Presidente, che da principio fù assegnato. Che se le Parti non vorranno stare alla sentenza di questi tre Sguardi, s'aggiugne

giugne lo Sguardo de' Bagliui, il quale è formato de' gli b-
to Bagliui Conuentuali, o de' loro Luogotenenti: A questi
vien dato dal Maestro vn' altro Presidente, che sia alcuno de'
Bagliui, o Priori, o vero il Priore della Chiesa: Ma se'l Pre-
sidente dato dal Maestro, sarà Bagliuo Conuentuale, all' ho-
ra si sostituisce in suo luogo, vn Fratello antiano della me-
desima Lingua. In questo giudicio, hà ciascun di loro vn vo-
to solo, eccetto il Presidente dello Sguardo, che n' hà due,
per euitare la parità de' voti: Ma s' in alcuna delle Lingue
mancaranno Fratelli atti à questo, o pure non ve n' essendo
alcuno dal tutto, s' empirà il numero d' altre Lingue; in ma-
niera, ch' in ciascuno Sguardo vi siano in ogni modo otto
Fratelli. Oltra di ciò, s' vna parte, o pure ambedue de' Liti-
ganti sarà Bagliuo, o Priore, all' hora il Presidente di tutti gli
Sguardij sarà Bagliuo, o Priore: E comparendo finalmente
le Parti dinanzi allo Sguardo, sono interrogate dal Presi-
dente, s' hanno per sospetto alcuno di quel numero; i quali
leuati (s' alcuno se ne troua) e messi altri in luogo loro, si pro-
cede alla cognitione della causa, proponendo l' Attore la
sua attione, ancorche ad istanza del Reo fosse istato conce-
duto lo Sguardo, la quale causa si trattarà pienamente, e
sommariamente. Percioche non si presenta ne libello, ne
petitione in iscritto, ma dicono le Parti le ragioni loro in
voce; Si producono però Testimonij, i detti de' quali, non
con iscritto, ma con l'vdito solamente si riceuono; Ne s' am-
mettono Procuratori, se non per quelli, che saranno assenti
dal Conuento, o per coloro, a' quali da gli Statuti sono per-
messi: E poiche le Parti hanno dette le ragioni loro dinanzi
allo Sguardo, sono licentiate, & i Fratelli dello Sguardo
tiratifi in disparte, parlano frà di loro di tutta la causa, & es-
saminano diligentemente tutto il negotio; e finalmente so-
no portati due buffoli, o siano vnnette, cioè l' vna per dire il
sì, e l' altra per il nò; e coloro, che vorranno dare il voto in
fauore dell' Attore, porranno la ballotta nel buffolo del sì, e
coloro, che vorranno votare in fauore del Reo, porranno in
quella del nò. Questo è il modo di dare i voti; offeruandosi

nel dargli à ciafcuno il grado dell'Antianità. Raunate le ballotte, prima che'l Capo, o fia Prefidente dello Sguardo dia la sentenza, chiamare le Parti, fi dimanda loro, fe vogliono stare alla sentenza dello Sguardo, o no, e fe consentiranno, licentiandole vn'altra volta, il Capo dello Sguardo dà il voto suo, mettendo da ballotta nel buffolo. Appresso s'aprono i buffoli in presenza dello Sguardo, e le ballotte fi contano palefemente; e la sentenza farà in fauore della Parte, c'hauerà più ballotte; e quella fi scriue dal Vicecancelliero, e fi publica alle Parti. Ma fe le Parti, o vna di effe dirà di non voler accettare tal sentenza; contate dal Vicecancelliero le ballotte, & i voti, scriua quante ballotte habbia hauute ciafcuna delle Parti; e questo scritto sarà dato in deposito al Prefidente dello Sguardo, doue stia secreto, e fi proceda al Rinforzo; e non contentandosi anco di questo le Parti, fi venga al Rinforzo del Rinforzo; e finalmente allo Sguardo, de' Bagliui; oltra al quale, non si può procedere. E quando si tiene il Rinforzo del Rinforzo, e lo Sguardo de' Bagliui, il Prefidente del primo Sguardo, debbe essere presente, con alcuni Fratelli di quelli, che nel primo Sguardo interuennero, per vdire se le Parti allegaranno alcuna cosa di più di quello, che ne' primi Sguardij allegarono: non essendo lecito à quelle d'allegare cosa alcuna per confirmatione delle loro ragioni di più di quello, che ne' primi Sguardij hauerranno allegato; percioche s'intende, che questo giudicio sia vn'istessa cosa col primo. Udite finalmente quanto basta le Parti, si partiranno i Fratelli del primo Sguardo, eccetto il Prefidente, il quale nel Rinforzo, e nel Rinforzo del Rinforzo, sempre tiene il suo luogo. Finalmente quando si farà venuto alla sentenza dello Sguardo de' Bagliui, il Prefidente de' primi Sguardij darà il suo parere per ballotta dinanzi al Prefidente dello Sguardo de' Bagliui. Aperti poi i buffoli, e contate le ballotte, il Prefidente di essi primi Sguardij cauarà fuori i voti scritti; essendoui presenti alcuni Fratelli di quelli, ch'in detti primi Sguardij interuennero, i quali voti contati insieme, con quelli de' Bagliui in fauore

fauore di quella Parte, che più n'hauerà hauuti, si darà la sentenza, la quale si manda ad essegutione. Però i voti de gli Sguardij debbono essere occulti, non solamente alle Parti, ma ancora a gli istessi Sguardij tra di loro, fin tanto, che la controuerfia sia finita. Questo giudicio chiamarono i Maggiori nostri giustitia di Casa, nel quale si procede ancora in contumacia contra gli Assenti legitimamente citati; dalle sentenze del quale, non è lecito appellarsi. Percioche hanno forza di compromesso.

Le cose, per le quali se celebrano gli Sguardij.

CONS VET V D I N E.

- 2 **A**LCUNI Sguardij nascono dalle querele, o siano piante da farsi per il Maestro, o suo Luogotenente, o vero dal Maresciale, o da altro Superiore: Però ne gli Sguardij, che da tali querele nascono, debbono solamente interuenire gli otto Bagliui Conuentuali, o vero i loro Luogotenenti, o pure otto Fratelli, se per Capo, o sia Presidente, debbe essere assegnato dal Maestro vno, che sia Priore, o Bagliuo, o dal Maresciale (quando si tratta delle querele sue) alcun Fratello, il quale habbia vn sol voto. Ne da tale Sguardo si ricorre al Rinforzo, o vero ad altri Sguardij; ma questo primo, dà la sentenza, definitiva; nel quale il Bagliuo della Lingua di colui, del quale si fa querela, può, e debbe interuenire; E quello, che dalla maggior parte sarà deciso, si debbe eseguire. Nello Sguardo, che si celebra per querela del Maresciale, o d'altro Superiore dal Maestro, o suo Luogotenente impoi, v'interuengono i Fratelli dell'otto Lingue, od altri per loro, quando di dette Lingue non si ritrouino: Ne da tale si ricorre al Rinforzo dello Sguardo, ma quel primo determina, e diffinisce. Però vi sono altri Sguardij, i quali procedono dalla petitione, o sia differenza, che nasce tra alcuni, da quali Sguardij, o sia la causa civile, o criminale, si ricorre al Rinforzo, & al Rinforzo del Rinforzo, & anche allo Sguardo de' Bagliui.

Che

*Che sopra il commandamento del Superiore si può
dimandare lo Sguardo.*

FR. GVGLIELMO DI VILLARETO.

3 **S**E sarà commandata ad alcuno de' nostri Fratelli qualche cosa dal Maestro, o da altro Superiore contra la forma de' gli Statuti, e consuetudini nostre; potrà l'istesso Fratello dimandare lo Sguardo; Che se il Maestro negarà, o differirà di darglielo, perseveri nondimeno il Fratello in dimandarlo; Ne sia obligato d'obedire à tal commandamento, fin tanto, che dallo Sguardo ciò sarà stato conosciuto, e giudicato.

FR. GIO. FERNANDEZ D'HEREDIA.

4 **N**ON vfa lo Sguardo sentenze interlocutorie, ne toglie à giudicare gli incidenti, prima della somma diffinitiva di tutta la causa, alla quale solamente risguarda, e camina.

IL MEDESIMO MAESTRO.

5 **N**ON si dà lo Sguardo sopra cosa alcuna, o negotio concluso, o diffinito, o vero incominciato ne' Consigli. Percioche qualunque cosa, ch' in quelli si farà cominciata, o giudicata, segue la forma di quel giudicio.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

6 **N**E meno sopra le còtrouersie mosse, o da mouersi trà Fratelli Cavalieri da vna parte, & i Cappellani, o Seruenti d'arme dall'altra; ne sopra gli emergenti, o dependenti da esse.

FR. PIETRO D'AVBVSSONE.

7 **N**E anco doue si tratta delle ragioni, o diritti del nostro commun Tesoro, o delle sue prerogatiue; Ne sopra le preminenze, & autorità del Maestro; ne sopra quelle cose, che direttamente, propriamente, & immediatamente toccano à lui, o vero alle sue preminenze, & autorità.

Che'l Consiglio compito ha da conoscere se si debbe concedere lo Sguardo, o no.

FR. RAMONDO ZACOSTA.

8 **P**ERche si dia rimedio à molte controuersie, che nascono dal modo di concedere gli Sguardi; statuimo, ch'ogni
che
volta

volta, ch'alcun Fratello dimandarà lo Sguardo al Maestro, e la Parte auersa contradirà, in tal caso il Maestro, & il Consiglio compito conoschino, se tale Sguardo si debbe concedere: Che s'alcuna delle Parti non contradirà, che non si conceda lo Sguardo; all'hora il Maestro sia tenuto di darlo senza dimora, o dilatione alcuna.

Che'l Capo, & i Fratelli dello Sguardo s'assegnino senz'a dilatione; e della sospitione hauuta de' Fratelli dello Sguardo.

FR. BATTISTA ORSINO.

9 **P**ER leuar via ogni dilatione di giustitia, & ogni sospitione, statuimo, che qualunque volta sarà dato, e concesso lo Sguardo de' Fratelli, per consentimento delle Parti, o dal Maestro, e dal Còsiglio compito, sia tenuto il Maestro d'assegnare il Capo de' gli Sguardij, dal giorno della concessione, fra'l termine di due giorni: Altrimenti stringendo la necessità, il Consiglio ordinario senz'altra dilatione deputi il detto Capo, I Bagliui, e Pilieri delle Lingue similmente, fra'l termine d'un giorno, deputino i Fratelli delle Lingue loro idonei per gli Sguardij; e ricusando, vi prouegga il Consiglio istesso. Se le Parti allegaranno alcuni sospetti, sono tenute di mostrare al Maestro, & al Consiglio ordinario, legitime cagioni della sospitione; & eglino debbano ciò determinare. I Capi, & i Fratelli de' gli Sguardij, siano tenuti d'ascoltare con silentio, & attentione le ragioni delle Parti, senz'alcuno interrompimento di parlare, o di voci; perche non paia, che fauorischino alcuno particolarmente; ma che s'offerui egualità per tutti. S'alcuno contrafarà, possa la Parte, che si sentirà lesa, allegare sospetto colui, e hauerà contrafatto; o sia Fratello, o pure il Capo, il quale non allegando all'hora altra cagione della sospitione, si parta dallo Sguardo.

Della moderatione de' Fratelli nello Sguardo.

IL MEDESIMO MAESTRO.

10 **S**tatuiamo, che'l Presidente, o Capo de' gli Sguardij, con somma attentione, silentio, e prudenza, oda le Parti, che

DEL

p li so-

fi sono presentate dinanzi allo Sguardo; e guardisi di non interrompere con parole, o con fatti il loro parlare, o le loro ragioni; anzi le lasci parlare, e dopo c'haueranno finito di parlare, dimandi il parer loro a' Fratelli dello Sguardo, che gli sono assistenti, & in presenza delle Parti gli dimandi s'hanno intese le ragioni, & allegationi delle Parti: che se non si faranno intese, all' hora le Parti ridichino da capo sommariamente, e breuemente le pretensioni, e ragioni loro, per intelligenza de gli Assanti. Che se si faranno presentate scritte, o bolle, lascino che'l Vicecancelliero le spieghi, e dichiarari a' Fratelli dello Sguardo; accioche gli Audienti restino bene informati, e capaci d' ogni verita.

Che i Fratelli dello Sguardo siano tenuti a prestare il giuramento.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

- 11 **O**Rdiniamo, che'l Capo dello Sguardo pigli il giuramento da quelli, ch'entreranno nello Sguardo, che terranno secreta qualunque cosa, ch' iui si sarà detta, e deliberata, e che non la ridiranno mai in alcun tempo; e che giudicheranno giustamente secondo gli Statuti, e le lodeuoli nostre consuetudini. Quelli, che contrafaranno, s'intendono inhabili in perpetuo ad ottenere Commende, & officij dell'Ordine nostro.

FR. GIO. FERNANDEZ D'HEREDIA.

- 12 **G**Li è stato determinato, che non si possa dimandare, ne concedere altro Sguardo sopra lo Sguardo tra le medesime Parti, fin tanto, che'l primo non sia finito.

CONSVEVDINE.

- 13 **S**imilmente per cosa dallo Sguardo diffinita, e giudicata non si concede altro Sguardo.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

- 14 **O**Rdiniamo, che le cause de gli Sguardij si trattino, e dibattino fuori della Chiesa; eccetto quelle, che si fanno per correctione, e punitione de' Fratelli, come è solito.

DEL